



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E IL WELFARE
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

08 AGO. 2018

NOTA PROT. N° RA-225423/18

*Ai Direttori Sanitari delle AASSLL
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
della Regione Abruzzo*

*Agli Ordini Provinciali Dei Medici-
Chirurghi e Degli Odontoiatri
info@omceoteramo.it
segreteria@ordinemediciag.it
info@omceopescara.it
info@omceoch.it*

*All' Associazione Nazionale
Dentisti Italiani (ANDI)- sezione Abruzzo
umberto.ciciarelli@gmail.com*

*All' Associazione Italiana
Odontoiatri (AIO) - sezione Abruzzo
paolorasicci@tiscali.it*

*All' Associazione Dentisti
Italiani (ADI) - sezione Abruzzo
roberto.gatto@cc.univaq.it*

*p.c. Al Nucleo Carabinieri per la Tutela
della Salute – NAS Pescara
spe34571@pec.carabinieri.it*

Loro sedi

Oggetto: INFORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMALGAMA DENTALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852 SUL MERCURIO.

Con nota prot. U.0018211 del 06/08/2018 di pari oggetto – acquisita gli atti dello scrivente Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria in pari data con prot. 0222782/18 – la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - DVA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rammentato che, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio il quale prevede, all'articolo 10, misure per la gestione sostenibile dell'amalgama dentale in ortodonzia, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.

La precitata nota precisa inoltre che, in base al comma 4 dell'articolo 10, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono



GIUNTA REGIONALE

otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata.

Inoltre, in base al comma 6 del medesimo articolo 10, i dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.

A questo riguardo si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

Si invitano gli organi in indirizzo a dare la massima diffusione possibile della presente informativa agli operatori interessati, anche per il tramite alle Associazioni di categoria in indirizzo, e a voler vigilare sull'applicazione delle disposizioni relative all'amalgama dentale previste dall'articolo 10 del Regolamento (ue) 2017/852 sul mercurio, anche mediante visite ispettive a campione e/o acquisizione di specifica autocertificazione da parte degli operatori degli studi odontoiatrici.

Si resta in attesa di specifica relazione sulle misure adottate per l'applicazione delle disposizioni in oggetto indicate.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Melena
Firmato digitalmente